



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 giugno 2012 (22.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)**

**11027/12
ADD 4 REV 1**

FSTR	53
FC	32
REGIO	85
SOC	538
AGRISTR	83
PECHE	212
CADREFIN	297
CODEC	1583

ADDENDUM 4 alla NOTA

della	presidenza
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. prop. Comm.:	COM(2011) 615 definitivo/2
Oggetto:	Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
	- Compromesso della presidenza sul quadro di riferimento dei risultati

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative al quadro di riferimento dei risultati del regolamento recante disposizioni comuni.

Le parti in grassetto segnalano le modifiche rispetto alle versioni rivedute (errata corrige) presentate dalla Commissione il 14 marzo 2012.

Riesame dei risultati¹

Articolo 19

Riesame dei risultati

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro nel [...] 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nei rispettivi [...] programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato I.
2. La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nei rapporti **annuali di esecuzione o nella relazione sullo stato di attuazione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 5**, presentati dagli Stati membri nell'**anno** [...] 2019.

Articolo 20

Applicazione del quadro di riferimento dei risultati

1. [...].
2. [Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione, **entro due mesi dalla data di ricezione dei rispettivi rapporti annuali di esecuzione per l'anno 2019**, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione **entro tre mesi dalla sua adozione**.

¹ Un eventuale accordo su questo blocco non pregiudica le discussioni sulla riserva di efficacia ed efficienza nello schema di negoziato.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati **entro due mesi dalla ricezione della proposta dello Stato membro**. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo **44, paragrafi 4 e 5**, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o per le priorità interessate non viene assegnata **ai programmi interessati**¹.

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha **sostanzialmente** conseguito le tappe fondamentali **esclusivamente in riferimento a indicatori finanziari, indicatori di realizzazione e fasi di attuazione cruciali** stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati **a causa di carenze di attuazione palesemente individuate, che la Commissione abbia previamente comunicato conformemente all'articolo 44, paragrafo 7, in seguito a strette consultazioni con lo Stato membro interessato, e quest'ultimo non sia riuscito ad adottare le misure correttive necessarie ad affrontare tali carenze**, la Commissione, **non prima di sei mesi dopo la comunicazione da essa effettuata in conformità dell'articolo 44, paragrafo 7**, può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Qualora l'azione correttiva riguardi lo storno di dotazioni finanziarie verso altri programmi o priorità che hanno raggiunto le relative tappe fondamentali, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, l'emendamento dei programmi interessati entro due mesi.

4. Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi **esclusivamente in riferimento a indicatori finanziari, indicatori di realizzazione e fasi di attuazione cruciali** previsti nel quadro di riferimento dei risultati **a causa di carenze di attuazione palesemente individuate, che la Commissione abbia previamente comunicato conformemente all'articolo 44, paragrafo 7, in seguito a strette consultazioni con lo Stato**

¹ Il testo tra parentesi, che non pregiudica i negoziati QFP sulla riserva di efficacia e di efficienza, costituirà il punto da cui il Consiglio partirà qualora i negoziati su tale questione vengano ripresi in una fase successiva al fine di assicurare l'attribuzione quanto più rapida possibile di un'eventuale riserva di efficacia e di efficienza.

membro interessato, e quest'ultimo non sia riuscito ad adottare le misure correttive necessarie ad affrontare tali carenze, la Commissione, fatto salvo l'articolo 77, può applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Allorquando applica rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto - con il debito rispetto per il principio di proporzionalità - del grado di assorbimento e dei fattori esterni che hanno contribuito all'inadempienza.

Non si applicano rettifiche finanziarie qualora gli obiettivi non siano raggiunti a causa di rilevanti sviluppi della situazione socio-economica e ambientale o di ritardi nell'attuazione che sfuggano al controllo dello Stato membro.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per stabilire norme dettagliate sui criteri [...] per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

[La Commissione adotta atti di esecuzione in conformità con l'articolo 143, paragrafo 3, con procedura d'esame relativamente alla metodologia per determinare tappe fondamentali con funzione di indicatori finanziari, di realizzazione e di risultato per ciascuna priorità.]¹

5. Il paragrafo 2 non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" né al titolo V del regolamento FEAMP.

¹ La questione di stabilire indicatori mediante atti di esecuzione e della sede privilegiata per disciplinare tale questione potrà essere riesaminata in fase successiva in collegamento con le discussioni sulle disposizioni relative agli indicatori nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

ALLEGATO I

Metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati

1. Il quadro di riferimento dei risultati è costituito da tappe fondamentali definite per ciascuna priorità, **se del caso**, per **l'anno** [...] 2018 e da obiettivi fissati per il 2022. Tappe fondamentali e obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1 Formato standard per il quadro di riferimento dei risultati

Priorità	Indicatore e unità di misurazione, se del caso	[...]	Tappa fondamentale per il 2018	Obiettivo per il 2022

2. Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi **direttamente connessi al** conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi fissati per la fine del periodo interessato. [...]. Le tappe fondamentali stabilite per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di realizzazione e, se del caso, indicatori di risultato, **che sono strettamente connessi agli interventi politici promossi. Ai fini dell'articolo 20, paragrafi 3 e 4, non si tiene conto degli indicatori di risultato.** È possibile stabilire tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali.
3. Le tappe fondamentali **e gli obiettivi** sono:
 - **realistici, raggiungibili** pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
 - **coerenti con la natura ed il carattere degli obiettivi specifici della priorità;**
 - trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, **se possibile**, disponibili al pubblico;

- verificabili, senza imporre un onere amministrativo eccessivo;
- coerenti tra i vari programmi operativi, se del caso.

4. In casi debitamente giustificati, come un rilevante mutamento delle condizioni economiche, ambientali e del mercato del lavoro in uno Stato membro o regione, e in aggiunta a modifiche derivanti da variazioni nelle dotazioni destinate ad una determinata priorità, gli Stati membri possono proporre il riesame delle tappe fondamentali e degli obiettivi in conformità con l'articolo 26 del presente regolamento.
